

AMMINISTRATORI SOCI E DIPENDENTI

L'INPS, con il **Messaggio n. 3359/2019**, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, è intervenuto a determinare i **criteri di compatibilità**, in capo alla stessa persona, della titolarità di **cariche sociali** in società di capitali con lo svolgimento di attività di **lavoro subordinato** per la medesima società.

L'Istituto, in particolare, concentra l'attenzione sulla **compatibilità** tra la titolarità, in capo alla medesima persona fisica e nei confronti della stessa società di capitali,

- di un rapporto di **lavoro subordinato** e
- delle seguenti **cariche societarie**:
 - presidente del consiglio di amministrazione;
 - amministratore unico;
 - amministratore delegato;
 - amministratore socio unico.

Preme evidenziare che l'Istituto si era espresso in merito alla suddetta compatibilità nella Circolare n. 179/1989 escludendo in linea di massima, che per i presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.

Alla luce del Messaggio n. 3359/2019, le indicazioni contenute nella citata circolare risultano in parte rivisitate. Nello specifico, la posizione adottata da ultimo dall'Istituto si fonda sull'orientamento giurisprudenziale più recente in base al quale

"[...] l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente".

In ogni caso, l'Istituto evidenzia che la compatibilità della titolarità di organo di una persona giuridica con lo status di lavoratore subordinato della medesima persona giuridica, nelle casistiche ritenute in astratto ammissibili, richiede l'**accertamento in concreto**, caso per caso, della **sussistenza** delle **seguenti condizioni**:

- affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente, ad un **organo collegiale** o ad un altro organo sociale espressione della volontà dell'ente;
- assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un **altro soggetto** ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
- svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore subordinato, di **mansioni estranee al rapporto sociale** con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione derivanti dalla carica rivestita o dalle deleghe conferitegli.

Presidente del consiglio di amministrazione

Con riferimento alla **carica di presidente**, l'INPS evidenzia la sua **compatibilità** con lo status di lavoratore subordinato in considerazione del fatto che anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. Tale compatibilità non viene meno nell'eventualità di conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Amministratore unico

La **carica di amministratore unico** della società risulta, invece, **non compatibile** con lo status di lavoratore dipendente della medesima società.

L'amministratore unico, infatti, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative.

Amministratore delegato

Con riferimento alla carica di **amministratore delegato**, ai fini della sua compatibilità o meno con lo status di dipendente, assume rilevanza la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione. La delega, infatti, può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero parziale, qualora riferita a limitati atti gestori.

Nelle ipotesi in cui

- all'**amministratore** sia conferita **delega generale** con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, lo stesso non può intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società;

Nell'ipotesi in cui l'amministratore sia munito di delega generale, nemmeno i controlli di legittimità sostanziale eseguiti sull'amministrazione della società nel suo complesso dal collegio sindacale possono comprovare l'etero - direzione necessaria perché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato.

- all'**amministratore** sia conferita **delega parziale** con solo potere di rappresentanza ovvero specifiche e limitate deleghe, lo stesso, in linea generale, può instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.

Ai fini della valutazione circa la compatibilità della carica di amministratore delegato con un rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta alle valutazioni inerenti la portata della delega, vanno altresì considerati:

- i rapporti intercorrenti fra l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione;
- la pluralità ed il numero degli amministratori delegati;
- la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato, quest'ultimo deve naturalmente presentare gli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.

Socio unico di società di capitali

Con riferimento al **socio unico di società di capitali** è **esclusa la configurabilità** del rapporto di lavoro subordinato in considerazione del fatto che la concentrazione della proprietà delle azioni in mano ad una sola persona esclude l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

Socio titolare di poteri di gestione esclusiva

Analogamente a quanto previsto per il socio unico, anche il **socio** che, nell'ambito della società, risulti **titolare**, di fatto, in via esclusiva dei **poteri di gestione**, non può assumere contemporaneamente anche lo status di lavoratore subordinato. In tale ipotesi, infatti, è **esclusa la possibilità** di ricollegare ad una volontà "sociale" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Socio di società di capitali

Nel caso di **socio di società di capitali** che assuma **anche** l'incarico di **amministratore**, non sussiste, a priori, l'impossibilità, per lo stesso, di instaurare con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato. A tali fini si rende necessaria una **valutazione caso per caso**.

Nello specifico dovrà essere accertato in concreto:

- l'oggettivo svolgimento, come lavoratore subordinato, di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita;
- i caratteri tipici della subordinazione nello svolgimento delle predette mansioni riconducibili all'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.

A tale ultimo proposito, si possono considerare ulteriori elementi sintomatici della subordinazione, ad esempio, la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l'osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, ecc.

Vuoi saperne di più? Scrivici tramite il Form o chiamaci!